

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/944 RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Senato della Repubblica – Commissioni riunite Industria e Ambiente

· -------

ELEMENTI INTRODUTTIVI

Il recepimento della Direttiva 2019/944/EU rappresenta un passaggio indispensabile per l'armonizzazione a livello europeo del mercato elettrico e l'adeguamento dello stesso alle profonde trasformazioni imposte dal processo di transizione energetica, connesse al nuovo ruolo della generazione di energia da fonti rinnovabili e dalle comunità energetiche, dai sistemi di accumulo o dallo sviluppo della mobilità elettrica.

In tale scenario, per raggiungere gli sfidanti obiettivi definiti dal Green Deal e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in corso di revisione, un ruolo centrale verrà ricoperto dai consumatori, chiamati ad assumere una posizione attiva nel panorama del mercato dell'energia. I nuovi modelli di consumo, infatti, incoraggiano l'utilizzo consapevole delle risorse e le scelte sostenibili da parte dei clienti, attraverso comportamenti finalizzati ad un risparmio economico ed ambientale.

OSSERVAZIONI

In considerazione della rilevanza strategica del provvedimento, desideriamo sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che auspichiamo possano contribuire agli approfondimenti in corso, nonché al necessario coordinamento tra l'iter di recepimento della Direttiva Mercato e della Direttiva RED II.

Il mercato finale di energia elettrica

Si accolgono con favore le disposizioni che lo schema di decreto prevede al fine di rafforzare gli strumenti per la consapevolezza e la tutela dei consumatori. Per consentire a questi ultimi di fruire dei benefici derivanti dalla piena liberalizzazione del mercato finale, appare opportuno definire una cornice normativa per il superamento delle tariffe regolate al 1° gennaio 2023 per i clienti elettrici microimprese e domestici e per i clienti gas, con modalità che valorizzino la recente esperienza della fine tutela per le PMI e che garantiscano un'ampia partecipazione degli operatori del mercato.

Un disegno efficace di tali meccanismi potrà accelerare il conseguimento di rilevanti benefici per i clienti finali, in termini di prezzo e servizi offerti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della concentrazione dell'offerta.

In linea generale, si segnala che alcune nuove riforme previste dal provvedimento si riferiscono a processi articolati e complessi, quali ad esempio l'accorciamento dei tempi di switching a 24 ore (articolo 7), l'obbligo per i fornitori di offrire contratti a prezzi dinamici (articolo 8), nonché il passaggio dall'applicazione del PUN all'applicazione dei prezzi zonali (articolo 13).

Si sottolinea la necessità che tali nuove disposizioni siano disegnate in ottica di semplificazione, al fine di accompagnare i clienti finali e favorire la partecipazione attiva e consapevole degli stessi. Si auspica, pertanto, che tali riforme vengano introdotte prevedendo modalità e tempi congrui per la definizione delle disposizioni attuative e per l'implementazione, tenendo conto degli investimenti necessari da parte delle imprese.



Strumenti di confronto (art. 10)

Per quanto riguarda il potenziamento degli strumenti di confronto per la maggiore consapevolezza dei consumatori, occorre prestare attenzione alla eterogeneità delle offerte, in considerazione della quale non risulta percorribile il confronto tra i diversi servizi all'interno delle varie offerte. A tale riguardo, si sottolinea l'esigenza di evitare misure di sovraregolazione, che rischiano di porre un ostacolo al mercato con ripercussioni negative sui clienti finali.

Definizione dei clienti vulnerabili (art. 11)

Nell'ottica di maggiore inclusione, si condivide l'indirizzo di rafforzamento degli strumenti di protezione dedicati alle persone fragili che si trovano in condizioni di disagio economico o in difficoltà connesse allo stato di salute.

Nel quadro descritto, si auspica che la definizione di "clienti vulnerabili" venga rivista al fine di proteggere tali soggetti, favorendo al contempo la piena apertura del mercato. In tal senso, preme sottolineare la necessità di raccordare tali disposizioni con gli strumenti già esistenti dei bonus sociali per l'energia elettrica e gas, a sostegno delle fasce più deboli.

Di contro, non si condivide l'applicazione di un criterio anagrafico per la definizione dei clienti vulnerabili. Questo, infatti, introdurrebbe un elemento di discriminazione verso una fascia di clienti sempre più attiva e dinamica. Tali considerazioni si pongono, peraltro, in controtendenza rispetto alla rapida crescita della digitalizzazione di tutti i segmenti di clienti conseguente alla pandemia.

Inoltre, al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si ritiene importante che all'articolo 11, comma 2 venga chiarito ed esplicitato che il meccanismo tariffario dedicato ai clienti vulnerabili debba essere soggetto ad un regime di opzionalità, previo accertamento del possesso dei requisiti e su specifica richiesta da parte dei clienti stessi.

Infine, sarebbe opportuno esplicitare che anche per i clienti vulnerabili sia prevista la partecipazione alle procedure per il passaggio dei clienti finali microimprese e domestici al mercato libero.

Contratti di aggregazione (art. 12)

Si concorda con il principio di libertà del cliente finale di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e che tale partecipazione non debba comportare discriminazioni per gli stessi.

Inoltre, in base alle previsioni di cui al comma 6, lettera e), ARERA definisce le regole per la partecipazione al mercato dei soggetti coinvolti in un'aggregazione, nel rispetto del requisito che "i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o pagamenti aggiuntivi di qualsiasi natura".

Pur condividendo i suddetti principi, preme segnalare un punto di attenzione relativamente al rischio che, nei casi in cui il fornitore e l'aggregatore siano soggetti distinti, i costi operativi ulteriori che i fornitori affronterebbero per la gestione di un cliente finale che partecipa ad un'aggregazione, rimarrebbero in capo a quest'ultimi. Tali costi operativi (e.g. costi aggiuntivi di programmazione) potrebbero essere rilevanti qualora dovessero trovare applicazione le nuove modalità operative di aggregazione delineate dall'ARERA nel documento per la consultazione 322/2019/R/eel, nell'ambito della riforma che sarà introdotta con il Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE).



Si propone, pertanto, l'inserimento di un ulteriore requisito all'articolo 12, comma 6, volto ad introdurre il principio secondo cui i fornitori (utenti del dispacciamento) dovrebbero ottenere compensazione dei maggiori costi sostenuti, al di là dei costi di sbilanciamento, derivanti dalla partecipazione dei clienti finali ad un'aggregazione gestita da soggetto terzo, eventualmente prevedendone il ribaltamento a quest'ultimo soggetto.

Autoconsumo (art. 14)

L'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche costituiranno strumenti essenziali per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili e, al contempo, offrono una preziosa opportunità per i consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico.

Si auspica che tali disposizioni, che introducono nuove forme organizzative di autoconsumo riguardo ai clienti attivi che agiscono collettivamente e alle comunità energetiche, siano armonizzate con le previsioni del D. Lgs. di recepimento della direttiva 2018/2001/EU, cosiddetta RED II. In particolare, si auspica che la disciplina delle Comunità Energetiche di Cittadini (CEC) all'articolo 14 sia definita in coordinamento rispetto alla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nell'ambito del D. Lgs. di recepimento della direttiva RED II.

In particolare, si ritiene opportuno **prevedere le medesime forme di incentivazione, estendendo, quindi anche alle CEC, l'incentivo tariffario calcolato sull'energia condivisa previsto per le CER,** oltre all'esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie definite da ARERA che rappresentano i costi evitati per il sistema.

In considerazione del fatto che le Comunità Energetiche costituiscono un sistema di elevata complessità tecnica, economica ed amministrativa, tale da rendere necessario un supporto da operatori altamente professionali del settore a favore dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni, si auspica la possibilità di un coinvolgimento degli operatori energetici come facilitatori all'effettiva realizzabilità e gestione delle comunità energetiche, consentendo a quest'ultime di nominare come Referente qualunque soggetto terzo che operi su mandato ricevuto dalle stesse, con riferimento particolare alle disposizioni all'articolo 14, comma 5.

Sistemi di accumulo di energia (art. 18)

Si condivide l'introduzione di aste per favorire lo sviluppo della capacità di accumulo di nuova realizzazione. Sul punto, si ritiene essenziale che l'eventuale realizzazione diretta dei sistemi di accumulo da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale possa essere consentita a valle di procedure trasparenti, secondo criteri e parametri definiti da ARERA, ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, il fabbisogno di capacità necessaria non possa essere aggiudicato in tutto o in parte ad operatori economici.

Si condivide, peraltro, la previsione che consente la partecipazione al sistema alle capacità di stoccaggio munite di autorizzazione, ovvero per le quali sia stato avviato ad opera dell'ente competente l'iter autorizzativo, condizionando in tal caso l'assegnazione all'effettivo conseguimento dell'autorizzazione (comma 3, lettera c).

In aggiunta, si segnala che la Direttiva oggetto di recepimento, all'articolo 36, paragrafo 3, prevede che le autorità di regolazione siano tenute ad effettuare, almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se, a valle della consultazione, emergesse che parti terze siano in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente, l'autorità di regolazione dovrebbe provvedere affinché le attività svolte in questi ambiti dai TSO e DSO siano progressivamente dismesse. In questo quadro, pertanto, si auspica che tale disposizione possa essere recepita all'interno dello schema di decreto legislativo in esame.



Infine, con riferimento al comma 10, si condivide la scelta di qualificare l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.

Tuttavia, non appare chiara la previsione secondo cui in caso di impianti che si avvalgono con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante sia l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. L'attuale formulazione rischi di generare conflitti interpretativi e di raccordarsi in maniera non omogenea con la normativa relativa agli usi preesistenti non energetici delle risorse idriche.

Si ritiene altresì poco chiara la motivazione per cui tale previsione sia circoscritta ai soli impianti che si avvalgono con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte e non anche agli impianti che si avvalgono con continuità dell'apporto d'acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di valle.

Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione (art. 20)

Si condivide l'introduzione di una disciplina sugli obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione. Nello specifico sono accolte con favore le disposizioni previste al comma 2, lettera c), che prevedono la definizione dei criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione, per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non può essere accolta dal Ministro della transizione ecologica, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale.